

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA' AGONISTICA DI RILIEVO NAZIONALE AI FINI DELLA LEGGE
REGIONALE N. 3/2004 (ART. 3, COMMA 3, LETT. A) – ATTIVITA' DI SQUADRA**

**ALLEGATO "B" approvato con DGR. n. 709 del 26 aprile 2013, come integrato dalla DGR n. 186
del 21 febbraio 2014 (integrazione in corsivo al punto 4 lettera e)**

1. Le società e associazioni sportive possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale n.3/2004, per lo svolgimento della loro attività sportiva, quando possiedono i requisiti di cui all'articolo 4, commi 1, 5 e 6 della legge medesima e, in base alle disposizioni del proprio statuto, non svolgono attività avente finalità di lucro.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) - contributi ordinari - e comma 3, lettera a) - contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale per gli sport di squadra - non sono cumulabili. Non sono altresì cumulabili in capo alla medesima società o associazione sportiva i contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) - contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale per gli sport di squadra - e b) - borse al merito per gli sport individuali -.
3. Le domande di contributo, riferite all'attività ancora da svolgere, sono redatte sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio regionale competente in materia di sport e debbono pervenire al medesimo ufficio complete di tutta la documentazione prevista, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno.
4. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione attestante:
 - a) l'iscrizione al campionato;
 - b) il calendario del campionato;
 - c) il versamento delle somme a titolo di iscrizione al campionato e delle tasse gara, fatto salvo quanto previsto al punto 9.1;
 - d) l'organico della squadra per cui si richiede il contributo, con evidenziazione degli atleti residenti in Valle d'Aosta. Agli atleti residenti in Valle d'Aosta sono equiparati gli atleti residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Dora Baltea canavesana (Comuni di Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone e Tavagnasco), nonché nei Comuni di Ivrea, Lessolo e Montalto Dora;
 - e) l'esistenza del vivaio giovanile consistente in un gruppo di almeno 8 atleti tesserati e residenti in uno dei comuni di cui alla lettera d), di età compresa fra gli 8 e i 16 anni che abbiano avuto il primo e unico tesseramento nella società che richiede il contributo, *ovvero che risultino tesserati nella medesima società da almeno quattro anni consecutivi*;
 - f) il risultato agonistico ottenuto nella stagione immediatamente precedente.
5. La concessione dei contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale è riservata alle società aventi squadre che svolgono campionati aventi valore tecnico da valutarsi in relazione alla diffusione a livello nazionale della disciplina sportiva interessata e alla collocazione del campionato considerato fra il massimo campionato di serie e il campionato di serie di livello più basso della medesima disciplina.
6. Ai fini dell'individuazione dei campionati di cui al punto 5, si procede nel modo seguente:
 - a) si considera il numero dei campionati di serie di ciascuna disciplina, dal più alto al più basso;
 - b) si considera più basso il massimo campionato di serie a cui partecipano unicamente squadre appartenenti ad associazioni sportive valdostane (in difetto di un campionato di serie così caratterizzato, si considera più basso il primo campionato interregionale di serie al quale dovrebbe iscriversi, nell'anno considerato, una squadra appartenente ad una associazione sportiva valdostana per iniziare l'attività agonistica);

- c) si divide a metà il numero complessivo dei campionati di serie così considerati;
- d) si considerano “di rilievo nazionale” tutti i campionati di serie collocati dalla metà in su (es.: nel caso in cui il computo dei campionati corrisponda a 8, si considerano “di rilievo nazionale” i primi 4 campionati, procedendo dall’alto verso il basso);
- e) nel caso in cui il numero complessivo di campionati sia dispari, si considera “di rilievo nazionale” anche il campionato mediano (es.: nel caso in cui il computo dei campionati corrisponda a 7, si considerano “di rilievo nazionale” i primi 4 campionati, procedendo dall’alto verso il basso);
- f) nel caso in cui la disciplina sportiva considerata risulti particolarmente diffusa sul territorio nazionale, tenuto conto che a tale maggiore diffusione corrisponde sostanzialmente un maggiore tasso di competitività e, quindi, una maggiore difficoltà tecnica ai fini della promozione alle serie superiori, si considera inoltre “di rilievo nazionale” il campionato immediatamente precedente a quello risultante dall’applicazione dei criteri di cui sopra;
- g) a tal fine, si considerano particolarmente diffuse sul territorio nazionale le discipline sportive che risultano praticate a livello agonistico in Italia da almeno 100.000 individui tesserati alla corrispondente Federazione sportiva nazionale (distinguendo il settore maschile da quello femminile), secondo i più recenti dati ufficiali diffusi dal CONI.

7. Applicando i criteri di cui al punto 6, la seguente Tabella 1 evidenzia, in relazione all’astratta diversa articolazione dei campionati riferiti ad una determinata disciplina sportiva, i campionati da considerarsi “di rilievo nazionale”, ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 3/2004:

TABELLA 1

Disciplina articolata in 10 campionati di serie	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Disciplina articolata in 9 campionati di serie	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	
Disciplina articolata in 8 campionati di serie	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°		
Disciplina articolata in 7 campionati di serie	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°			
Disciplina articolata in 6 campionati di serie	1°	2°	3°	4°	5°	6°				
Disciplina articolata in 5 campionati di serie	1°	2°	3°	4°	5°					
Disciplina articolata in 4 campionati di serie	1°	2°	3°	4°						
Disciplina articolata in 3 campionati di serie	1°	2°	3°							
Disciplina articolata in 2 campionati di serie	1°	2°								

LEGENDA:



Campionati di rilievo nazionale



Ulteriore campionato considerato di rilievo nazionale, per effetto della particolare diffusione a livello nazionale della disciplina

8. Ai fini del riparto dei contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale, relativa all'attività di squadra, la considerazione degli elementi previsti dalla legge regionale n. 3/2004, art. 6, comma 6, avviene nel modo seguente:

8.1 In relazione a quanto previsto alla lettera d) (valore tecnico del campionato), si considerano omogenei sotto il profilo tecnico tutti i campionati delle diverse discipline che appartengono al livello più basso tra quelli considerati "di rilievo nazionale". Analogamente si considerano omogenei fra loro i campionati delle diverse discipline che appartengono al livello immediatamente superiore a quello di rilievo nazionale più basso, e così via. Ai campionati così considerati omogenei sotto il profilo tecnico viene attribuito un medesimo valore base progressivo il cui ammontare minimo e massimo è evidenziato nella seguente Tabella 2. Alle squadre che partecipano al massimo campionato nazionale di serie della disciplina è riconosciuta una particolare valorizzazione tecnica consistente nell'ulteriore incremento del 50% del risultato ottenuto in applicazione dei punti 8.2, 8.3 e 8.4;

TABELLA 2

	6° livello	5° livello	4° livello	3° livello	2° livello	1° livello
Importo valorizzazione valori Min-Max	300-450	202-300	135-202	90-135	60-90	30-60

1° livello = livello più basso di rilievo nazionale

6° livello = livello più alto di rilievo nazionale

8.2 in relazione a quanto previsto alla lettera e) (numero delle partite da effettuare), il valore base stabilito in relazione al valore tecnico del campionato, di cui al punto precedente, è moltiplicato per il numero di partite minimo da disputare obbligatoriamente nel campionato di volta in volta considerato;

8.3 in relazione a quanto previsto alla lettera g) (numero degli atleti), la cifra ottenuta secondo i calcoli precedenti viene ulteriormente moltiplicata per il numero di atleti componenti la squadra standard;

8.4 in relazione a quanto previsto alla lettera f) (risultato agonistico), la cifra ottenuta non è aumentata in caso di promozione (premio compreso nel salto di colonna verso sinistra della tabella 2), nessun correttivo è applicato in caso di mantenimento del livello acquisito, nessuna decurtazione avviene nel caso di retrocessione (penalizzazione già compresa nel salto di colonna verso destra); una decurtazione del 20% è applicata nei casi in cui la società partecipi al campionato per il quale richiede il contributo a seguito di ripescaggio o di acquisto del diritto sportivo federale di partecipazione, in quanto tali eventualità non discendono da un pieno merito sportivo;

8.5 il totale degli importi determinato come sopra non può superare il 55% delle risorse disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale di previsione. Qualora il calcolo portasse a superare tale quota, gli ammontari riferiti a ciascun richiedente sono ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza della somma a tal fine disponibile.

9. In relazione a quanto ulteriormente previsto dalla legge regionale n. 3/2004, art. 6, comma 6, lettera a) (obblighi federali), una seconda quota è ripartita tra gli aventi diritto, per gli oneri d'iscrizione al campionato considerato, ivi comprese le tasse gara riferite al numero minimo di partite da disputarsi obbligatoriamente nel corso del campionato, fino ad un massimo del 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- 9.1 Qualora gli organismi richiedenti, in relazione a motivate esigenze rappresentate dal proprio legale rappresentante, non provvedano a produrre i giustificativi di spesa attestanti il versamento delle tasse gara unitamente all'istanza di contributo, debbono obbligatoriamente procedere alla loro presentazione a stagione agonistica conclusa, unitamente alla restante documentazione prevista all'art. 7 comma 2 lett. b) della legge regionale 3/2004 necessaria ai fini della liquidazione del saldo del contributo.
- In tal caso, all'atto della presentazione dell'istanza dovrà essere prodotta a cura degli organismi richiedenti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello predisposto dall'ufficio regionale competente in materia di sport, attestante l'importo unitario delle tasse gara ed il numero minimo di partite da disputarsi obbligatoriamente nel corso del campionato.
- 9.2 Qualora all'atto della presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del saldo l'importo complessivo dei versamenti effettuati a titolo di tasse gara risulti inferiore a quello dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, la liquidazione del saldo verrà effettuata riducendo proporzionalmente l'importo del contributo a tale titolo concesso.
10. In considerazione degli ulteriori elementi previsti dalla legge regionale n. 3/2004, art. 6, comma 6, una terza quota, è ripartita nel modo seguente:
- 10.1 in relazione a quanto previsto alla lettera c) (entità chilometrica delle trasferte), l'entità chilometrica delle trasferte ha valore da un minimo del 10% ad un massimo del 40% dello stanziamento a bilancio. Essa si calcola in proporzione alle percorrenze chilometriche delle società che concorrono alla ripartizione, valutate preventivamente per la "regular season" sulla base del calendario del campionato. L'entità chilometrica delle trasferte effettuate dagli atleti viene determinata dall'ufficio regionale competente in materia di sport sulla base di tabelle all'uopo predisposte dal medesimo, con riferimento alla distanza intercorrente dalla sede della società al luogo di svolgimento della trasferta. I km sono calcolati moltiplicando la distanza, andata e ritorno, per il numero degli atleti componenti la squadra standard;
- 10.2 in relazione a quanto previsto alla lettera h) (numero degli atleti residenti), il numero degli atleti residenti in Valle d'Aosta o in uno dei Comuni di cui al punto 4., lettera d), componenti l'organico della squadra, ha un valore da un minimo dell'1% ad un massimo del 10% dello stanziamento a bilancio. La valorizzazione degli atleti residenti avviene considerando il numero degli atleti componenti l'organico della squadra standard più la massima panchina iscrivibile meno il numero degli atleti non residenti, rapportato al numero dei giocatori della squadra standard. In caso di valore uguale o inferiore a zero la valorizzazione del parametro sarà zero.
- 10.3 è prevista una ulteriore somma fino ad un massimo del 5% dello stanziamento a bilancio per eventuali compensazioni e arrotondamenti.